


---

# Bacini imbriferi montani del Varaita, della Maira, del Tanaro e del Bormida

## Provvedimenti amministrativi e corografie



### *Perimetrazione*

Relazione 08/05/1973 del prof. Ferdinando Donà .....	III
Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7040 - <i>Perimetrazione dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida</i> .....	VI
Decreto Ministeriale 06/07/1974, n. 762 - <i>A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 gennaio 1954 n.7040, ripermetrazione dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida</i> .....	VIII

### *Ripartizione sovracanone e atti consortili*

Statuto del Consorzio del bacino imbrifero montano del Varaita .....	X
Decreto Prefettizio 17/09/1956, n. 32507 - <i>Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Varaita</i> .....	XIII
Decreto Ministeriale 06/02/1959, n. 89 - <i>Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro</i> .....	XIV
Decreto Ministeriale 21/07/1960, n. 3117 - <i>A modifica del D.M. 6 febbraio 1959 n.89, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Tanaro</i> .....	XVI

---

---

Decreto Ministeriale 28/08/1962, n. 2528 - <i>A modifica del D.M. 21 luglio 1960 n.3117, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro.....</i>	XIX
Decreto Ministeriale 10/05/1963, n. 195 - <i>Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Bormida.....</i>	XXII
Decreto Ministeriale 19/12/1972, n. 1390 - <i>A modifica del D.M. 28 agosto 1962, n° 2528, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Bormida.....</i>	XXIV
Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 458 - <i>A modifica del decreto ministeriale 10 maggio 1963 n° 195,, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Bormida.....</i>	XXVII
Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 575 - <i>A modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1972 n° 1390, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro.....</i>	XXIX
Decreto Ministeriale 21/12/1981, n. 1641 - <i>A modifica del decreto ministeriale 6/6/1975 n.575, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro.....</i>	XXXII
Decreto Ministeriale 21/05/1988, n. 232 - <i>A modifica del D.M. 21/12/1981 n° 1641, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro.....</i>	XXXV

## Perimetrazione

### Relazione 08/05/1973 del prof. Ferdinando Donà

. . . . .

#### DELIMITAZIONE DEL PERIMETRO DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI DEL VARAITA, DEL MAIRA, DEL TANARO, E DELLA BORMIDA

I corsi d'acqua i cui bacini imbriferi montani, secondo quanto fissato con decreto del Ministero dei LL.PP. in data 14.12.1954, devono essere qui delimitati in un'unica comune perimetrazione, costituiscono unità idrografiche aventi caratteristiche proprie facilmente individuabili per la posizione da ciascuno occupata nell'ambito del rilievo alpino e appenninico.

I primi due, il Varaita e il Maira, hanno in comune con il Tanaro il fatto di essere tutti e tre affluenti di destra del Po, mentre la Bormida non è altro che uno dei tanti affluenti del Tanaro, sia pure il più importante.

Anche se il Maira confina nel settore montano con la Stura di Demonte, altro grosso affluente del Tanaro, questo confluisce nel Po più di 100 km ad oriente di dove vi confluiscono Maira e Varaita.

La presenza di un vasto incluso collinare ha disturbato nel Piemonte meridionale il normale andamento verso l'asse della pianura padana del reticolato idrografico; le colline delle Langhe da un lato e quelle del Monferrato dall'altro hanno impedito ai fiumi di scendere verso il centro della pianura obbligandoli a flettere verso Nord e Nord-Est in direzione di Torino. Solo il Tanaro, descritto nel suo alto corso un ampio arco verso oriente e uscito in pianura nei pressi di Mondovì, scorre in direzione Nord con un corso meandriforme che lambisce il margine occidentale delle Langhe. A Cherasco, ricevuto il contributo della Stura di Demonte, volge prima a NE e poi decisamente ad Est, per percorrere l'ampio corridoio scavato tra le colline astigiane e sboccare quindi nuovamente in pianura nei pressi di Alessandria, da dove, ricevuta la Bormida, si avvia al vicino corso del Po.

L'insieme del territorio comprendente i quattro bacini qui contemplati, con i suoi 9792 kmq di superficie, è indubbiamente assai esteso; ne deriva una grande varietà di forme, di paesaggi e di condizioni climatiche.

Gran parte del l'area è occupata dal bacino del Tanaro, che con i suoi 8324 kmq è uno dei più

grandi bacini imbriferi del territorio nazionale. Circa la metà della sua superficie appartiene ai suoi due principali affluenti: la Stura di Demonte (kmq 1500) e la Bormida (kmq 2608). Il primo, assieme ai due corsi d'acqua estranei al bacino del Tanaro, Varaita (kmq 455) e Maira (kmq 1013), ha nelle sue parti più alte caratteristiche idrologiche e geomorfologiche simili a quelle dei fiumi alpini del Piemonte, mentre nel secondo compaiono già evidenti alcuni elementi tipici dei corsi d'acqua appenninici.

Lo spartiacque che divide questi bacini tributari del Po e dell'Adriatico da quelli scendenti per il versante opposto al Mar Ligure e al Golfo del Leone, si distende ad arco dal Massiccio del Monviso (m 3841) sino al Passo della Bocchetta (m 772), poco ad occidente della grande direttrice del traffico passante per il passo dei Giovi; esso abbraccia, oltre al settore meridionale delle Alpi Cozie, dal Monviso al Colle della Maddalena (m 1962), le Alpi Marittime, da detto colle al Col di Tenda (m 1908), le Alpi Liguri dal Tenda al passo di Cadibona (m 459)

- tradizionale limite orografico tra Alpi ed Appennino - e infine, l'Appennino Ligure nella sua porzione tra Cadibona e il passo della Bocchetta.

L'ampio settore montano occupato da questi quattro bacini risulta pertanto chiuso ad Ovest dalla breve ed erta dorsale che dal Monviso scende sulla pianura saluzzese separando l'alto Po dalla Val Varaita, mentre ad Est il settore è chiuso dalla depressa dorsale che dal passo della Bocchetta scende in direzione Nord verso l'alta pianura alessandrina tra la valle del Lemme e la valle dello Scrivia.

Dal Monviso al Monte Saccarello, caposaldo su cui convergono i bacini del Tanaro, Moggia e Roia, lo spartiacque principale segue il confine tra Francia e Italia, mentre da detto caposaldo al passo della Bocchetta la linea di displuvio corre tortuosa in territorio ligure includendo nelle parti più alte del bacino del Tanaro e dei suoi affluenti di destra parte delle province di Imperia, Savona e Genova, tanto che in corrispondenza dell'alta Bormida di Spigno e dell'Orba, il limite idrografico tra versante padano e Ligure giunge a pochi chilometri dal mare.

---

Gran parte del territorio della presente perimetrazione appartiene amministrativamente alle province di Cuneo, Asti e Alessandria.

Dal punto di vista geografico l'insieme delle valli e dei rilievi che costituiscono le parti montane può essere qui suddiviso in due settori : un settore occidentale con pronunciate caratteristiche alpine ed uno orientale assai diverso per gli influssi legati al generale abbassamento della linea di dislivello, alla vicinanza del mare ed alla presenza nell'avampagna della ristretta fascia montana del sistema collinare delle Langhe.

Al primo settore appartengono le porzioni montane del Varaita e del Maira, con il suo affluente Grana; il Tanaro superiore e le parti più alte degli affluenti che vi si gettano da sinistra a monte di Cherasco, primo tra tutti per importanza e lunghezza (km 111) la Stura di Demonte, ingrossata a Cuneo (m 534) dalle acque del Gesso e della Vermenagna, quindi il Pesio che arriva al Tanaro sotto Carrù, l'Ellero e il Corsaglia, che vi giungono rispettivamente a Bastia Mondovì e a Lesegno.

Nelle parti più alte dominate dalle potenti masse calcaree del Marguareis (m 2651) e del Mongiove (m 2631), sovrastanti da Sud l'alta valle del Tanaro, dai massicci cristallini dell'Argentiera (m 3297), del Monviso (m 3841), e da altre numerose cime superiori ai 2500 m, il paesaggio è quello tipico dell'alta montagna piemontese, ma un po' diverso da questo per la minore estensione degli apparati glaciali, delle aree superiori all'attuale limite nivale e al generale protendersi verso sud della catena alpina.

Il largo sviluppo di rocce di varia resistenza all'erosione e l'azione dei ghiacciai quaternari hanno creato forti contrasti, mentre la vicinanza al margine della pianura di uno spartiacque così elevato ha permesso il formarsi di profili fluviali assai ripidi. Risulta comunque sempre possibile distinguere in queste valli una parte superiore con indubbie caratteristiche montane, da una inferiore, più breve, che può essere considerata, e non solo dal punto di vista geomorfologico, ma anche antropico, una vera e propria insinuazione della pianura nell'ambito del rilievo.

Entrando infatti dalla pianura nelle valli, queste si presentano quasi sempre molto aperte, intensamente alluvionate, e terrazzate, con pendii non eccessivamente ripidi.

Il bosco, favorito dalle copiose precipitazioni, ricopre compatto intere pendici ed è dominato in alto dalle faggete e in basso da latifoglie miste a castagneti. Sui versanti meglio esposti abbondano le viti e gli alberi da frutto, mentre in prossimità del fondovalle dominano, sia pure ridotte rispetto al passato, le tradizionali colture cerealicole, e, favoriti dalle possibilità irrigue, prati da taglio e foraggiere.

Nelle loro parti inferiori queste valli sono inoltre ben popolate; numerosi sono i centri abitati non solo nel fondovalle, dove si succedono grossi villaggi con piccole e medie industrie, ma anche sulle pendici, dove centri e frazioni sono quasi sempre collegati con il fondovalle da una buona rete stradale.

Il fatto che la pianura si innalzi gradatamente sino al piede del rilievo, dove raggiunge e supera i 500-600 m di altitudine, senza che un pendio risentito interrompa la graduale ascesa, diventa determinante ai fini della perimetrazione. Ne fanno fede le quote di alcuni centri siti all'imbocco delle valli o nei loro paraggi.

Nel secondo settore, ad oriente dell'alto e medio corso del Tanaro, troviamo un blocco montuoso di modesta altitudine e di varia larghezza, nel quale, con riferimento al versante padano, riscontriamo sostanzialmente due tipi di paesaggio: un paesaggio per la maggior parte collinare, rappresentato dalla Langhe e un paesaggio montano, che dai Giovi si estende verso occidente sino al confine italo-francese.

Il rilievo si riduce qui ad una striscia stretta con altitudini da prima di soli 800-1000 m, poi, nell'ala occidentale, di nuovo oltre i 1500 m. La montagna si presenta ovunque sezionata da una fitta rete di valli più o meno tortuose e spesso strette; valli separate l'una dall'altra da una teoria di dorsali uniformi e percorribili con relativa facilità.

Il paesaggio, nonostante la complessa e varia costituzione geologica, risulta piuttosto monotono. Variazioni locali introdotte da talune gole, da meandri fluviali incassati tra ripide sponde, da terrazze e da contrasti di pendenza al contatto di rocce di diversa degradabilità, rompono qua e là questa monotonia.

L'ampio rivestimento boschivo è costituito prevalentemente da cedui e da castagneti che salgono fin verso gli 800-900 m, mentre più in alto troviamo la faggeta cespugliosa e diradata, passante al pascolo più o meno cosparsa di ciuffi d'alberi. Qualche tratto a pini denota in alcune plaghe un rimboschimento recente.

Le colture estese sono qui generalmente limitate al fondovalle, ma solo le valli più ampie sono ben coltivate sino a notevole altezza. I centri abitati non sono rari ma quasi sempre piccoli, disposti a mezza costa e formati da una popolazione contadina di piccoli proprietari, che sfruttano le poche risorse di una povera agricoltura, I segni dello spopolamento sono assai evidenti, e si spiegano in parte con la vicinanza delle città industriali e i centri turistici della vicina riviera ligure.

Da queste caratteristiche si discostano del tutto le valli maggiori, non tanto per gli aspetti complessivi dell'ambiente, ma per ciò che si nota sui

fondi vallivi percorsi da strade di grande comunicazione e da ferrovie a traffico intenso, con grossi e moderni centri abitati e stabilimenti industriali, e con una popolazione prevalentemente operaia che in parte si riversa nelle officine del litorale e in parte trova lavoro in posto.

Il fondo di queste valli maggiori, fatta eccezione per le quote dei valichi, che d'altra parte risultano piuttosto modeste, potrebbero pertanto essere escluse dall'inserimento in zona montana, mentre nelle valli minori, più lontane dalle direttrici del traffico e isolate, il limite dovrebbe essere calcolato più in basso.

Per quanto riguarda il settore collinare, escluse per la loro modesta altitudine complessiva le parti delle colline del Monferrato e dell'Astigiano comprese nel bacino del Tanaro, resta da vedere se il complesso collinare delle Langhe debba essere incluso o meno in territorio montano.

Le Langhe si estendono tra il corso del Tanaro ad Ovest e la Bormida di Spigno ad Est; l'altitudine della sommità delle lunghe e monotone dorsali dirette soprattutto da Sud a Nord è qui compresa tra 500-800 m, ma i dislivelli rispetto alle quote dei grandi fondi vallivi sono in genere dell'ordine di 350-500 m.

La costituzione geologica è rappresentata da una potente serie di terreni terziari principalmente marnosi, alternati da strati arenacei e da conglomerati, terreni tutti di non molta resistenza all'erosione.

La pendenza dei versanti è influenzata spesso dall'andamento degli strati mentre le valli sono strette ed incassate e percorse da ghiaiosi torrenti.

Un gran numero di piccoli centri agricoli tra loro collegati da una fitta rete stradale corona la sommità delle colline e le lunghe dorsali. Gli aspetti rurali mescolano qui nelle Langhe i ridenti elementi delle colline del Monferrato e dell'Astigiano con quelli più severi della vicina montagna appennica.

La coltura della vite è anche qui dominante e si spinge sino a 700 m formando ubertosi vigneti. I seminativi e i prati hanno un posto notevole, mentre il bosco si estende solo nei versanti più ripidi e più alti esposti a nord.

L'unità poderale è sempre più estesa di quella delle adiacenti zone montane.

Se non fosse per la crudezza del clima invernale, che risente ben poco dell'influsso del mare, le Langhe potrebbero essere considerate regione collinare. La loro montanità sembra comunque possa essere eventualmente limitata alle sole parti più alte adiacenti al rilievo spartiacque.

Tenuto conto di quanto qui esposto, ed accertato con sopralluoghi sul terreno, e tenute presenti le considerazioni metodiche messe in evidenza nella memoria generale, si ritiene di porre

il limite del territorio montano dei molteplici bacini qui contemplati alle seguenti quote:

Settore occidentale:

- Varaita: m 525;

- Maira e Grana: m 650;

- Stura di Demonte: m 600;

- Gesso e Vermenagna: m 650;

- Pesio e affluenti di sinistra del Tanaro (a valle di Ceva): m 550;

- Alto Tanaro (a monte di Ceva): m 500.

Settore orientale :

- Bormida di Millesimo: (settore superiore) m 500, salvo abbassamento del limite a m 425 in corrispondenza della ristretta e ripida sezione valliva immediatamente a monte dell'abitato di Millesimo; a valle dell'abitato: m 700 (Langhe);

- Bormida di Spigno e affluenti a monte di Dego: m 500; a valle: m 700 (Langhe);

- Alto Erro e Orba: (a monte allineamento Dego Rossiglione) m 400; a valle: m 700 (Langhe);

- Alto Lemme: (a monte di Voltaggio) m 500; a valle: m 700.

Padova, 8 Maggio 1973

(Prof. Ferdinando Donà)

---

**Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7040** - *Perimetrazione dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida*

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.  
N. 7040

VISTO il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive disposizioni;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959;

VISTO il voto 12 ottobre 1954 n. 1830 del Consiglio Superiore dei lavori pubblici;

SENTITO il Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste;

DECRETA:

ART.1°) - Ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, i perimetri dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida sono delimitati come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 12 ottobre 1954 dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici e che fa parte integrante del presente decreto.

ART. 2°) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti tutti ricadenti nel territorio della provincia di Cuneo: Pontechianale, Bellino, Casteldelfino, Sampeire, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Venasca, Rossana, Costigliole Saluzzo, Piasco e Busca.

ART. 3°) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953, n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti, tutti ricadenti nella provincia di Cuneo: Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, Stroppio, Macra, Celle di Macra, San Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero,

Villar San Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, Castelmagno, Pradleve, Monerosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo e Cervasca.

ART. 4°) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

- A ) Provincia di Cuneo: comuni di Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Borgo S.Dalmazzo, Entracque, Valdieri, Cuneo, Cervasca, Roaschia, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Beinette, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, Pianfei, Frabosa Sottana, Magliano Alpi, Frabosa Soprana, Monastero di Vasco, Mondovì, Montaldo di Mondovì, Roburent, Vicoforte, Pamparato, Monasterolo Casotto, Torre Mondovì, San Michele Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Viola, Lisio, Scagnello, Mombasiglio, Battifollo, Ormea, Gareasio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Ceva, Montezemolo, Priero, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Paroldo, Roascio, Igliano, Torresina, Lesegno, Castellino Tanaro, Marsaglia, Roccacigliè, Cigliè, Murazzano, Clavesana, Bonvicino, Belvedere Langhe, Farigliano, Dogliani, Bossolasco, Somano, Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, Cerreto Langhe, Arguello, Lequio Berria, Albareto della Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano Belbo, San Benedetto Belbo, Bosia, Saliceto, Camerana, Mombarcaro, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana e Castino.

- B ) Provincia di Imperia: comuni di Triora, Mendatica, Cosio d'Arrosia e Pornassio;

- C ) Provincia di Savona: comuni di Massimino e Murialdo.

ART. 5°) - I comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano della Bormida ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo articolo 1, sono i seguenti:

- A ) Provincia di Alessandria: Comuni di Merana, Spigno Monferrato; Pareto, Malvicino, Ponzone, Cartosio, Montechiaro d'Acqui, Denice, Ponti, Castelletto D'Erro, Melazzo, Cavatore, Grogna, Bistagno, Terzo, Acqui, Alice Bel Colle, Ricaldone, Visone, Morbello, Cassinelle, Molare, Cremolino, Prasco, Morsasco, Trisobbio, Ovada, Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio, Boiro, Mornese, Bosio, Carrosio, Voltaggio, Gavi, e Fraconalto.

- B ) Provincia di Asti: comuni di Serole, Mombaldone, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Cassinasco, Sessame, Monastero Bormida, Rocchetta Palefea, Montabone, Castel Rocchero, Castel Boglione e Fontanile;

- C ) Provincia di Cuneo: comuni di Garessio, Priola, Castelnuovo di Ceva, Saliceto, Camerana, Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia e Perletto.

- D ) Provincia di Genova: comuni di Tiglieto, Rossiglione, Campo ligure, Masone, Mele, Genova, Ceranesi, Campomorone e Isola del Cantone.

- E ) provincia di Savona: comuni di Bardinetto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe, Quiliano e Altare.

ART. 6°) - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia al 1:100.000 che ne fa parte integrante rimane visibile presso questo Ministero, Direzione generale delle acque e degli impianti elettrici, e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio idrografico del Po.

Roma, li 14 dicembre 1954

---

**Decreto Ministeriale 06/07/1974, n. 762 - A modifica e integrazione del decreto ministeriale 14 gennaio 1954 n.7040, ripermetrazione dei bacini imbriferi montani del Varaita, del Maira, del Tanaro e della Bormida**

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

Div. X  
N. 762

VISTO il Testo Unico di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, numero 1775;

VISTE le leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 dicembre 1954, numero 7040, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale sono stati delimitati, in applicazione della citata legge 27 dicembre 1953, n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del Varaita, quello del Maira, quello del Tanaro e quello del Bormida.

CONSIDERATO che la Corte Suprema di Cassazione - Sezioni Unite Civili - con la sentenza n. 215 dell'11 novembre 1965 - 16 gennaio 1966 e con numerose altre della stessa data e successive, ha respinto i ricorsi proposti nell'interesse di questo Ministero avverso sentenze pronunziate dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, confermando, di conseguenza, tali sentenze, con le quali era stato affermato che non fossero conformi a legge le perimetrazioni dei bacini imbriferi montani, effettuate non esclusivamente sulla base di criteri tecnici, bensì tenendosi conto anche di criteri teleologici, di per se implicanti un discrezionale apprezzamento dell'interesse pubblico;

RITENUTO che, sulla base dei principi di carattere generale affermati dalla Suprema Corte di Cassazione, è apparso necessario procedere al riesame della perimetrazione a suo tempo operata del bacino imbrifero montano del Varaita, di quello del Maira, di quello del Tanaro e di quello del Bormida.

VISTO il voto n. 789, reso nell'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell'adunanza del 16 novembre 1973;

SENTITO il Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

DECRETA

Art. 1) - Il Decreto Ministeriale 14 gennaio 1954 n. 7040, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10 gennaio 1955, e modificato e integrato ai sensi e per gli effetti di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n. 959 e 30 dicembre 1959, n. 1254 nel senso che il bacino imbrifero montano del Varaita, quello del Maira, quello del Tanaro e quello del Bormida, vengono delimitati come indicato nella corografia 1:100.000, vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante del presente Decreto.

Art. 2) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Varaita ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti compresi nel Territorio della provincia di Cuneo:

Pontechianale, Bellino, Castelfelfino, Sampeyre, Frassino, Melle, Valmala, Brossasco, Isasca, Vernasca, Rossana, Costigliole Saluzzo, Piasco, Busca.

Art. 3) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Maira ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti tutti compresi nel territorio della provincia di Cuneo:

Acceglio, Prazzo, Canosio, Elva, Marmora, Stroppio, Macra, Celle di Macra, S. Damiano Macra, Cartignano, Roccabruna, Dronero, Villar S. Costanzo, Montemale di Cuneo, Busca, Castelmagno, Pradleves, Monterosso Grana, Valgrana, Caraglio, Bernezzo, Cervasca.

Art. 4) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Tanaro ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta

legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma del medesimo art. 1, sono i seguenti:

A) provincia di Cuneo:

Argentera, Pietraporzio, Sambuco, Vinadio, Aisone, Demonte, Moiola, Valloriate, Gaiola, Rittana, Roccasparvera, Vignolo, Borgo S. Dalmazzo, Entracque, Valdieri, Cervasca, Roaschia, Limone Piemonte, Vernante, Robilante, Roccavione, Boves, Peveragno, Briga Alta, Chiusa di Pesio, Roccaforte Mondovì, Villanova Mondovì, Magliano Alpi, Frabosa Sottana, Frabosa Soprana, Monastero Vasco, Montaldo di Mondovì, Roburent, Vicoforte, Pamparato, Monasterolo Casotto, Torre Mondovì, S. Michele di Mondovì, Briaglia, Niella Tanaro, Viola, Lisio, Scagnello, Mombasiglio, Battifollo, Ormea, Garessio, Priola, Bagnasco, Nucetto, Perlo, Ceva, Montezemolo, Priero, Sale delle Langhe, Sale S. Giovanni, Paroldo, Roascio, Igliano, Torresina, Lesegno, Castellino Tanaro, Marsaglia, Roccacigliè, Cigliè, Murazzano, Clavesana, Bonvicino, Belvedere Langhe, Farigliano, Dogliani, Bossolasco, Somano, Serravalle Langhe, Cissone, Roddino, Cerreto Langhe, Arguello, Lequio Berria, Albaretto della Torre, Borgomale, Benevello, Rodello, Rocchetta Belbo, Trezzo Tinella, Mango, Cossano Belbo, San Benedetto Belbo, Bosia, Camerana, Mombarcaro, Niella Belbo, Feisoglio, Cravanzana, Castino.

B) Provincia di Imperia:

Triora, Mendatica, Cosio d'Arroschia, Pornassio.

C) Provincia di Savona:

Massimino, Muriardo.

Art. 5) - I Comuni compresi in tutto o in parte nel bacino imbrifero montano del Bormida ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, o rivieraschi ai sensi del quinto comma e del medesimo art. 1 sono i seguenti:

A) Provincia di Alessandria:

Ponzone, Cassinelle, Molare, Belforte Monferrato, Tagliolo Monferrato, Lerma, Casaleggio Boiro, Mornese, Bosio, Voltaggio, Gavi, Fraconalto.

B) Provincia di Asti:

Serole, Olmo Gentile, Roccaverano, Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Sessame.

C) Provincia di Cuneo:

Garessio, Priola, Castelnuovo di Ceva, Priero, Montezemolo, Saliceto, Camerana, Gottasecca, Monesiglio, Mombarcaro, Prunetto, Castelletto Uzzone, Niella Belbo, Gorzegno, Feisoglio, Levice, Pezzolo Valle Uzzone, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Castino, Cortemilia, Perletto.

D) Provincia di Genova:

Tiglieto, Rossiglione, Campo Ligure, Masone, Mele, Genova, Ceranesi, Campomorone, Isola del Cantone.

E) Provincia di Savona:

Castelvecchio di Rocca Barbera, Bardineto, Calizzano, Murialdo, Osiglia, Bormida, Mallare, Pallare, Calice Ligure, Roccavignale, Millesimo, Cosseria, Plodio, Carcare, Cairo Montenotte, Cengio, Dego, Piana Crixia, Giusvalla, Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Urbe, Altare, Rialto.

Art. 6) - Il presente Decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e la corografia, che ne fa parte integrante, rimane visibile presso questo Ministero - Direzione Generale delle Acque e degli Impianti Elettrici - e presso la Sezione di Torino dell'Ufficio Idrografico del Po.

Roma, 6 luglio 1974

---

## **Ripartizione sovracanone e atti consortili**

### **Statuto del Consorzio del bacino imbrifero montano del Varaita**

.....

COMUNE DI BUSCA

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO  
DELLA "VAL VARAITA".

Nuovo Statuto costitutivo deliberato dalla Rappresentanza di 14 Comuni costituenti il comprensorio, nelle sedute 27.5.1955 e 25.6.1956.

Art. 1°

E' costituito il Consorzio obbligatorio previsto dall'art. 1, comma 2° della legge 27-12-1953 n. 959 fra i quattordici Comuni del bacino imbrifero della Val Varaita (Cuneo) indicati nel D.M. 14-12-1954 (Gazzetta Ufficiale n. 6 del 1955) – e cioè: Busca, Costigliole Saluzzo, Piasco, Rossana, Venasca, Isasca, Brossasco, Melle, Valmala, Frassinio, Sampejre, Casteldelfino, Bellino e Pontechianale.

Esso è retto dal presente Statuto e dalle leggi speciali e generali.

Per modificare il presente Statuto sarà necessaria la maggioranza di almeno tre quinti dei Consigli Comunali.

Art. 2°

La sede del Consorzio è in SAMPEJRE.

Art. 3°

Scopo del Consorzio è di provvedere l'impiego del sovracanone di cui al quattordicesimo comma del predetto art. 1 della legge, destinandolo esclusivamente a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché a opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato.

Art. 4°

I fondi a disposizione del Consorzio sono, in primo luogo, interamente utilizzati per l'esecuzione di opere pubbliche, di opere di sistemazione montana e per altri fini di carattere economico-sociale interessanti l'intero bacino o più Comuni.

In secondo luogo possono essere in parte distribuiti fra i Comuni consorziati per l'esecuzione di opere pubbliche e per altri fini di carattere economico-sociale, che interessano i singoli Comuni.

Art. 5°

Per gli scopi previsti dal Comma 2° del precedente articolo, il residuo fondo disponibile è

ripartito fra gli Enti consorziati con le modalità da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione del presente Statuto.

Art. 6°

Le opere pubbliche di cui al I° comma dell'art. 4 sono progettate, eseguite, finanziate e contabilizzate direttamente dall'Amministrazione del Consorzio.

L'esecuzione di quelle previste dal 2° comma dell'articolo stesso, può essere delegata ai Comuni interessati.

Art. 7°

Per la formazione del programma annuale le singole amministrazioni comunali faranno pervenire, entro il 31 marzo dell'anno precedente, concrete proposte circa le realizzazioni ed opere da includersi nel programma stesso.

Alle proposte devono unirsi una breve relazione, che dimostri la necessità dell'opera, ed un preventivo sommario della relativa spesa.

L'assemblea predispose il programma entro il 31 maggio successivo, e lo trasmette agli Uffici Superiori.

Art. 8°

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea.
- b) la Deputazione Amministrativa.
- c) il Presidente.
- d) i Revisori dei conti.

Art. 9°

L'Assemblea è composta da un solo rappresentante per ciascun Comune:

Esso sarà scelto dal rispettivo Consiglio Comunale. Tuttavia per il I° anno e finché i singoli Consigli Comunali non avranno diversamente stabilito, l'Assemblea sarà costituita da coloro che coprono oggi la carica di Sindaco. L'Ufficio di membro dell'Assemblea è gratuito.

Art. 10°

Ogni rappresentante del Comune avrà diritto ad un voto.

Qualora nelle votazioni dell'Assemblea non possa raggiungersi una maggioranza, neppure dopo

una seconda votazione, prevarrà il voto del Presidente. Se la parità di voti risultasse in una seduta segreta, la votazione sarà ripetuta assegnando al Presidente due schede.

In caso di impedimento, il rappresentante di un Comune potrà farsi rappresentare da altro amministratore Comunale munito di delega scritta.

Art. 11°

L'Assemblea si riunirà due volte all'anno, e – cioè in maggio ed in ottobre; ma il Presidente potrà ordinare anche altre convocazioni quando lo ritenga necessario, o quando ne sia richiesto dal Comitato Amministrativo, oppure ne abbiano fatto istanza i rappresentanti di almeno tre Comuni. Il bilancio preventivo sarà discusso in ottobre ed il consuntivo in maggio.

L'ordine di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare, sarà pubblicato all'albo pretorio di ciascun Comune almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed il segretario Comunale invierà il certificato di affissione al Presidente.

Art. 12°

Spetta all'Assemblea:

a) – Eleggere i membri della Deputazione ed il Presidente.

b) – Nominare i revisori dei conti.

c) – Approvare il bilancio preventivo del Consorzio, gli storni (???) da un capitolo all'altro e le variazioni che occorra introdurre al bilancio nel corso dell'esercizio.

d) – Approvare – in base alla relazione dei revisori dei conti, il conto consuntivo del precedente esercizio.

e) – Deliberare sulle eventuali proposte di modifiche allo Statuto consorziale.

f) – Autorizzare il Presidente a stare in giudizio per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio.

g) – Nominare e licenziare il personale straordinario e stabilirne il trattamento.

h) – Deliberare su tutti gli argomenti che non rientrino nella competenza della Deputazione o del Presidente.

Art. 13°

La Deputazione Amministrativa è composta del Presidente e di quattro rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati) eletti dall'Assemblea mediante cinque successive

votazioni. Uno dei deputati sarà scelto fra i Sindaci dell'alta Valle (Pontechianale – Casteldelfino – Bellino), il 2° ed il 3° spetteranno alla media Valle (Sampeyre – Frassinò – Melle – Valmala – Brossasco – Venasca – Isasca), ed il 4° alla bassa Valle (Rossana – Busca – Piasco – Costigliole Saluzzo).

Ad essa spetta:

a) – Stabilire gli argomenti su cui dovrà deliberare l'Assemblea.

b) – Approvare il regolamento organico e disciplinare per eventuali impiegati, i regolamenti per singoli servizi.

c) – Nominare e licenziare a sensi del regolamento organico e disciplinare, il personale di ruolo e quello con contratto a termine e straordinario, e fissare il relativo trattamento economico.

d) – Deliberare sul servizio di tesoreria.

e) – Predisporre il bilancio preventivo e redigere il conto consuntivo.

f) – Approvare gli studi ed i progetti di opere di competenza del Consorzio e provvedere alla esecuzione delle opere stesse, vigilando a che gli scopi della legge non siano frustrati.

g) – Deliberare la contrattazione di prestiti e mutui con Istituti di credito o con privati, le compravendite di mobili e immobili, le permutazioni, affitti, enfiteusi, costituzioni di usufrutto o servitù, le cessioni di credito, le transazioni e i compromessi arbitrari.

h) – Stabilire le norme e condizioni per gli appalti, cottimi, lavori in economia.

i) – Provvedere alla conservazione e manutenzione di tutte le opere consorziali.

l) – Pronunciarsi su i reclami provenienti dai Comuni consorziali.

m) – Fare eseguire in via d'urgenza i lavori e le riparazioni indilazionabili, salvo a riferirne all'Assemblea alla prima adunanza.

n) – Autorizzare tutte le spese, e fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa ed economica del Consorzio in conformità del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 14°

La Deputazione è convocata dal Presidente per sua iniziativa oppure su richiesta di uno dei suoi membri. All'uopo il Presidente trasmetterà ai Deputati una lettera raccomandata (o a mano)

---

almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 15°

In caso d'urgenza – la Deputazione prende – sotto la sua responsabilità, le deliberazioni che spetterebbero all'Assemblea, e lo comunica a questa nella prima adunanza per ottenere la ratifica.

Art. 16°

Il Presidente è nominato dall'Assemblea.

Art. 17°

Il Presidente rappresenta il Consorzio in giudizio e in tutti i rapporti con le pubbliche Autorità, con i Consorziati e con i terzi.

Egli presiede l'Assemblea e la Deputazione amministrativa, apre e chiude le relative sedute, dirige le discussioni e proclama l'esito delle votazioni. Trattandosi di votazione e scrutinio segreto, si farà assistere da tre scrutatori.

Spetta al Presidente:

a) – Esigere il sovracanone dei concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, rilasciarne quietanza e distribuirlo agli aventi diritto.

b) – Convocare l'Assemblea e la Deputazione; fissarne l'ordine del giorno e eseguirne le deliberazioni.

c) – Curare la esatta assegnazione delle entrate e delle spese del Consorzio.

d) – Sovrintendere al buon andamento degli uffici e dei lavori.

e) – Promuovere le azioni possessorie e quelle di natura urgente.

f) – Far ordinare i pagamenti e le riscossioni.

g) – Sorvegliare la regolare tenuta dei registri contabili.

h) – Promuovere dallo Stato la concessione delle opere in base ai progetti approvati dall'Assemblea, e richiedere la liquidazione dei relativi contributi.

i) – Provvedere alle gare pubbliche e private disposte in conformità dell'art. 13 – lettera h).

l) – Denunciare i reati, conciliare le contravvenzioni per le quali sia ammessa la conciliazione, fare ripristinare le opere danneggiate.

m) – Adottare – nei casi d'urgenza – i provvedimenti di competenza della Deputazione amministrativa, salvo a richiederne la sanatoria alla prima adunanza.

n) – Fare quanto altro occorra per la gestione del Consorzio.

o) – Esigere il sovracanone dei concessionari delle acque pubbliche o da chi per essi, rilasciarne quietanza e distribuirlo agli aventi diritto, avvalendosi degli Istituti di diritto pubblico nei casi previsti dall'art. 31 del regolamento 16.XI.1952 n. 1979.

In caso d'assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente scelto dalla Deputazione.

Art. 18°

I revisori dei conti sono nominati in numero di tre dall'Assemblea nella seduta ordinaria di ottobre, scegliendoli fra i propri membri che non facciano parte della Deputazione: durano in carico un anno, possono essere rieletti, e hanno facoltà di farsi assistere da persona competente.

E' compito dei revisori dei conti esaminare i conti consuntivi, sui quali debbono presentare relazione scritta all'Assemblea.

Art. 19°

Per speciali incarichi, il Presidente può avvalersi di persona di sua fiducia, anche se estranea alla Deputazione e alla Assemblea.

Art. 20°

Un Regolamento Generale ed altri Regolamenti particolari saranno approvati dall'Assemblea per disciplinare l'attuazione del presente statuto.

**Decreto Prefettizio 17/09/1956, n. 32507 - Approvazione della costituzione del Consorzio obbligatorio del bacino imbrifero montano del Varaita**

.....

*IL PREFETTO DELLA  
PROVINCIA DI CUNEO*

Div. 4<sup>a</sup>  
N. 32507

Vista la deliberazione con cui i Consigli Comunali di BUSCA, SAMPEYRE, COSTIGLIONE SALUZZO, ROSSANA, ISASCA, VENASCA, FRASSINO, BROSSASCO, PIASCO, MELLE, VALMALA hanno fatto domanda di adesione al Consorzio obbligatorio del Bacino Imbrifero del VARAITA, delimitata con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 7038 del 14/12/1954, ai sensi dell'art. 1 della Legge 27/12/1953, n. 959;

Considerato che gli undici Comuni aderenti, come sopra elencati, sui quattordici inclusi nel bacino imbrifero, superando la maggioranza dei 3/5 prevista dalla Legge surrichiamata, determinano il verificarsi delle condizioni richieste dalla Legge stessa per la costituzione obbligatoria del Consorzio di cui trattasi fra i Comuni suddetti e quelli di PONTECHIANALE, BELLINO e CASTELDEFINO;

Visto lo Statuto consorziale, proposto con le stesse deliberazioni di cui sopra;

Visto il parere al riguardo espresso dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta 31/8/1956 n. 32507/4542;

Rilevata la necessità che all'art. 12 dello Statuto il testo della disposizione prevista alla lettera e) venga così completata: "deliberare sulle eventuali proposte di modifiche allo Statuto consorziale e sottoporle, quindi, all'approvazione degli Organi competenti degli Enti consorziati";

Vista la Legge 27/12/1953 n. 959;

Visti gli artt. 156 e segg. Del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3/3/1934, n. 383;

DECRETA

E' costituito il Consorzio del Bacino Imbrifero montano del VARAITA per l'utilizzazione dei sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice fra i Comuni compresi nel perimetro determinato dal Ministero dei LL.PP. con decreto n. 7038 del 14/12/1954.

E' approvata con la modifica indicata nelle premesse il relativo Statuto Consorziale composto di n. 20 articoli, allegato al presente decreto.

Il Sindaco del Comune di BUSCA è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.-

Cuneo, 17 Settembre 1956

---

**Decreto Ministeriale 06/02/1959, n. 89 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro**

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

DIV.X  
N.89

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 recante norme modificative al Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 con il quale, tra l'altro, fu delimitato, ai sensi dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto stesso;

RITENUTO che i Comuni compresi in detto bacino, ricadenti nelle circoscrizioni delle province di Cuneo, Imperia e Savona non si sono costituiti in Consorzio né hanno raggiunto un accordo per il riparto delle somme introitate a titolo di sovracanone, per impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel bacino imbrifero predetto;

CHE, in conseguenza, alla ripartizione del sovracanone è da provvedersi in base all'art.2 della citata legge 27 dicembre 1953 n.959, tenuto conto delle finalità della legge stessa, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con voto n.2368 del 19 dicembre 1958;

DECRETA:

ART.1 – Il provento dei sovracanonici di cui alla legge 27 dicembre 1953 n.959, citata nelle premesse, introitato per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero del Tanaro è ripartito fra i Comuni compresi in detto bacino imbrifero montano, nella seguente misura percentuale:

1) AISONE	
2)ALBARETTO DELLA TORRE	0,341%
3)ARGENTERA	1,189%
4) ARGUELLO	0,335%
5) BAGNASCO	1,024%
6) BATTIFOLLO	0,832%
7) BEINETTE	0,256%
8) BELVEDERE LANGHE	0,349%
9) BENEVELLO	0,346%
10) BONVICINO	0,343%
11) BORGOMALE	0,347%
12) BORGO S.DALMAZZO	3,676%
13) BOSIA	0,3167%
14) BOSSOLASCO	0,389%
15) BOVES	2,398%
16) BRIAGLIA	0,219%
17) BRIGA ALTA	1,049%
18) CAMERANA	0,405%
19) CASTELLINO TANARO	0,362%
20) CASTINO	0,359%
21) CERRETO DELLA LANGHE	0,414%
22) CERVASCA	1,607%
23) CEVA	0,591%
24) CHIUSA DI PESIO	2,055%
25) CIGLIE'	0,305%
26) CISSONE	0,341%
27) CLAVESANA	0,348%
28) COSSANO BELBO	0,199%
29) CRAVENZANA	0,344%
30) CUNEO	3,472%
31) DEMONTE	9,091%
32) DOGLIANI	0,218%
33) ENTRACQUE	1,834%

34) FARIGLIANO	0,298%	72)ROBILANTE	1,127%
35) FEISOGLIO	0,359%	73) ROBURENT	1,568%
36) FRABOSA SOPRANA	1,840%	74) ROCCA CIGLIE'	0,326%
37) FRABOSA SOTTANA	1,385%	75)ROCCAFORTE MONDOVI'	1,497%
38)GAIOLA	0,778%	76)ROCCASPARVERA	3,351%
39)GARESSIO	2,005%	77) ROCCAVIONE	3,005%
40) IGLIANO	0,334%	78) ROCCHETTA BELBO	0,295%
41) LEQUIO BERRIA	0,463%	79)RODDINO	0,340%
42) LESEGNO	0,198%	80)RODELLO	0,321%
43) LIMONE PIEMONTE	1,382%	81) SALE LANGHE	0,407%
44)LISIO	0,815%	82) SALE SAN GIOVANNI	0,387%
45)MAGLIANO ALPI	0,772%	83)SALICETO	0,296%
46)MANGO	0,316%	84) SAMBUCO	1,009%
47) MARSAGLIA	0,412%	85) S.BENEDETTO BELBO	0,368%
48) MOIOLA	0,852%	86) S.MICHELE MONDOVI'	0,295%
49) MOMBARCARO	0,516%	87)SCAGNELLO	0,795%
50) MOBASIGLIO	0,326%	88) SERRAVALLE LANGHE	0,410%
51) MONASTERO DI VASCO	0,920%	89) SOMANO	0,411%
52) MONASTEROLO CASOTTO	0,795%	90) TORRE MONDOVI'	0,927%
53) MONDOVI'	0,206%	91) TORRESINA	0,340%
54)MONTALDO DI MONDOVI'	1,543%	92) TREZZO TINELLA	0,341%
55) MONTEZEMOLO	0,353%	93) VALDIERI	1,816%
56)MURAZZANO	0,662%	94) VALLORiate	0,899%
57)NIELLA BELBO	0,428%	95) VERNANTE	1,342%
58) NIELLA TANARO	0,313%	95) VICOFORTE	1,084%
59) NUCETTO	0,757%	96) VIGNOLO	1,157%
60)ORMEA	2,742%	97) VILLANOVA MONDOVI'	1,069%
61)PAMPARATO	1,116%	99) VINADIO	1,989%
62) PAROLDO	0,415%	100) VIOLA	0,951%
63)PERLO	0,810%	PROVINCIA DI IMPERIA	
64)PEVERAGNO	1,680%	1) COSIA D'ARROSCIA	0,941%
65)PIANFEI	0,263%	2) MENDATICA	0,850%
66)PIETRAPORZIO	1,056%	3)PORNASSIO	0,817%
67)PRIERO	0,471%	4) TRIORA	0,733%
68)PRIOLA	0,979%	PROVINCIA DI SAVONA	
69)RITTANA	0,845%	1)MASSIMINO	0,776%
70)ROASCHIA	0,956%	2) MURIALDO	0,727%
71) ROASCIO	0,336%	-6 febbraio 1959	

---

**Decreto Ministeriale 21/07/1960, n. 3117** - *A modifica del D.M. 6 febbraio 1959 n.89, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Tanaro*

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

DIV.X

N.3117

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 recante norme modificative al Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933 n.1775 riguardanti l'economia montana;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 con il quale tra l'altro fu delimitato, ai sensi dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto stesso;

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959 n.89, con il quale, ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1953, n.959, sono state fissate le percentuali di ripartizione di sovracanoni di cui alla citata legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel perimetro del bacino imbrifero montano, tra i Comuni compresi in tale bacino imbrifero;

RITENUTO che i Comuni compresi in detto bacino, ricadenti nelle circoscrizioni delle provincie di Cuneo, Imperia e Savona non si sono costituiti in Consorzio né hanno raggiunto un accordo per il riparto delle somme introitate a titolo di sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel bacino imbrifero predetto;

CONSIDERATO che in seguito all'entrata in funzione di altri impianti idroelettrici nel bacino del Tanaro si ritiene necessario fissare, ai sensi dell'art.2 della citata legge 27.12.1953, n.959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni compresi in detto bacino;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con voto 24.6.1960 n.1246;

DECRETA

Art.1 – A modifica del D.M. 6 febbraio 1959 n.89, il provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.959 per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino nelle seguenti percentuali:

Provincia di Cuneo	
AISONE	5,99%
ALBARETTO DELLA TORRE	0,22%
ARGENTERA	0,99%
ARGUELLO	0,21%
BASGNASCO	0,77%
BATTIFOLLO	0,51%
BEINETTE	0,18%
BELVEDERE LANGHE	0,23%
BENEVELLO	0,23%
BONVICINO	0,22%
BORGOMALE	0,23%
BORGO S.DALMAZZO	3,13%
BOSIA	0,19%
BOSSOLASCO	0,36%
BOVES	2,11%
BRIAGLIA	0,14%
BRIGA ALTA	0,80%
CAMERANA	0,31%
CASTELLINO TANARO	0,25%
CASTINO	0,25%
CERRETO DELLE LANGHE	0,32%
CERVASCA	1,09%
CEVA	0,73%
CHIUSA DI PESIO	2,00%
CIGLIE'	0,17%
CISSONE	0,22%
CLAVESANA	0,23%

COSSANO BELBO	0,11%	PIETRAPORZIO	3,36%
CRAVANZANA	0,23%	PRIERO	0,57%
CUNEO	3,75%	PRIOLA	0,71%
DEMONTE	7,55%	RITTANA	0,53%
DOGLIANI	0,13%	ROASCHIA	0,68%
ENTRACQUE	1,85%	ROASCIO	0,22%
FARIGLIANO	0,16%	ROBILANTE	0,91%
FEISOGLIO	0,25%	ROBURENTI	1,20%
FRABOSA SOPRANA	1,56%	ROCCA CIGLIE'	0,20%
FRABOSA SOTTANA	1,09%	ROCCAFORTE MONDOVI'	1,40%
GAIOLA	0,44%	ROCCASPARVERA	2,50%
GARESSIO	2,08%	ROCCAIONE	2,37%
IGLIANO	0,21%	ROCCHETTA BELBO	0,16%
LEQUIO BERRIA	0,38%	RODDINO	0,22%
LESEGNO	0,11%	RODELLO	0,20%
LISIO	0,49%	SALE LANGHE	0,31%
MAGLIANO ALPI	0,43%	SALE S.GIOVANNI	0,28%
MANGO	0,27%	SALICETO	0,16%
MARSAGLIA	0,32%	SAMBUCO	5,18%
MOIOLA	0,54%	S.BENEDETTO BELBO	0,26%
LIMONE PIEMONTE	1,25%	S.MICHELE MONDOVI'	0,24%
MOMBARCARO	0,63%	SCAGNELLO	0,46%
MOMBASIGLIO	0,51%	SERRAVALLE LANGHE	0,31%
MONASTERO DI VASCO	0,63%	SOMANO	0,32%
MONASTEROLO CASOTTO	0,46%	TORRE MONDOVI'	0,64%
MONDOVI'	0,12%	TORRESINA	0,22%
MONTALDO DI MONDOVI'	1,16%	TREZZO TINELLA	0,22%
MONTEZEMOLO	0,41%	VALDIERI	1,83%
MURAZZANO	0,65%	VALLORiate	0,60%
NIELLA BELBO	0,34%	VERNANTE	1,19%
NIELLA TANARO	0,19%	VICOFORTE	0,99%
NUCETTO	0,41%	VIGNOLO	0,80%
ORMEA	2,66%	VILLANOVA MONDOVI'	0,83%
PAMPARATO	0,88%	VINADIO	9,41%
PAROLDO	0,32%	VIOLA	0,67%
PERLO	0,48%		
PEVERAGNO	1,65%		97,12%
PIANFEI	0,19%		

---

---

Provincia di Imperia

COSIO D'ARROSCIA 0,66%

MENDATICA 0,54%

PORNASSIO 0,49%

TRIORA 0,38%

---

2,07%

Provincia di Savona

MASSIMINO 0,44%

MURIALDO 0,37%

---

0,81%

21 luglio 1960

**Decreto Ministeriale 28/08/1962, n. 2528** - A modifica del D.M. 21 luglio 1960 n.3117, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro



Il Ministro Segretario di Stato  
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV.X  
N.2528

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n.959 recante norme modificative al Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D.11 dicembre 1933 n.1775 riguardante l'economia montana;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954 n.7040 con il quale venne delimitato tra l'altro, ai sensi dell'anzidetta legge, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, come è indicato nella corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei LL.PP. e facente parte del decreto stesso;

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959 n.89, con il quale, ai sensi dell'art.2 della legge 27.12.1953, n.959 furono fissate le percentuali di ripartizione dei sovracanoni di cui alla citata legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel perimetro del bacino imbrifero montano, tra i Comuni compresi in tale bacino imbrifero;

VISTO il D.M. 21 luglio 1960 n.3117 con il quale, a modifica del precedente D.M. 6 febbraio 1959, n.89, sono state fissate nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del Tanaro;

RITENUTO che detti Comuni, ricadenti nelle circoscrizioni delle province di Cuneo, Imperia e Savona non si sono ancora costituiti in Consorzi né hanno raggiunto un accordo per il riparto delle somme introitate a titolo di sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel bacino imbrifero montano del Tanaro;

CHE in seguito all'entrata in esercizio di altri impianti idroelettrici sul bacino del Tanaro, si ritiene necessario fissare, ai sensi dell'art.2 della

citata legge 27.XII.1953, n.959 nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni compresi in detto bacino;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con voto 23 giugno 1962 n.1225;

DECRETA

Art.1) A modifica del D.M. 21 luglio 1960 n.3117 il provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953, n.959 per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino nelle seguenti percentuali:

a) Provincia di Cuneo

1) AISONE	4,592%
2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,189%
3) ARGENTERA	3,791%
4) ARGUELLO	0,348%
5) BAGNASCO	0,792%
6) BATTIFOLLO	0,496%
7) BEINETTE	0,149%
8) BELVEDERE LANGHE	0,368%
9) BENEVELLO	0,197%
10) BONVICINO	0,361%
11) BORGOMALE	0,199%
12) BORGO SAN DALMAZZO	2,746%
13) BOSIA	0,318%
14) BOSSOLASCO	0,582%
15) BOVES	2,284%
16) BRIAGLIA	0,152%
17) BRIGA ALTA	0,865%
18) CAMERANA	0,457%
19) CASTELLINO TANARO	0,390%
20) CASTINO	0,217%
21) CERRETO DELLE LANGHE	0,469%
22) CERVASCA	0,869%

---

23) CEVA	0,733%	61) PAMPARATO	0,938%
24) CHIUSA DI PESIO	2,144%	62) PAROLDO	0,474%
25) CIGLIE'	0,134%	63) PERLO	0,464%
26) CISSONE	0,358%	64) PEVERAGNO	1,794%
27) CLAVESANA	0,200%	65) PIANFEI	0,160%
28) COSSANO BELBO	0,122%	66) PIETROPORZIO	4,531%
29) CRAVENZANA	0,361%	67) PRIERO	0,563%
30) CUNEO	1,877%	68) PRIOLA	0,726%
31) DEMONTE	6,268%	69) RITTANA	0,515%
32) DOGLIANI	0,091%	70) ROASCHIA	0,692%
33) ENTRACQUE	2,143%	71) ROASCIO	0,350%
34) FARIGLIANO	0,124%	72) ROBILANTE	0,941%
35) FEISOGGIO	0,384%	73) ROBURENT	1,111%
36) FRABOSA SOPRANA	1,528%	74) ROCCA CIGLIE'	0,168%
37) FRABOSA SOTTANA	1,080%	75) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,555%
38) GAIOLA	0,409%	76) ROCCASPARVERA	1,960%
39) GARESSIO	2,322%	77) ROCCAVIONE	1,998%
40) IGLIANO	0,346%	78) ROCCHETTA BELBO	0,119%
41) LEQUIO BERRIA	0,543%	79) RODDINO	0,188%
42) LESEGNO	0,121%	80) RODELLO	0,159%
43) LIMONE PIEMONTE	1,371%	81) SALE LANGHE	0,457%
44) LISIO	0,467%	82) SALE SAN GIOVANNI	0,429%
45) MAGLIANO ALPI	0,412%	83) SALICETO	0,289%
46) MANGO	0,299%	84) SAMBUCCO	4,031%
47) MARSAGLIA	0,468%	85) SAN BENEDETTO BELBO	0,398%
48) MIOLA	0,529%	86) SAN MICHELE MONDOVI'	0,434%
49) MOMBARCARO	0,629%	87) SCAGNELLO	0,438%
50) MOMBASIGLIO	0,487%	88) SERRAVALLE LANGHE	0,463%
51) MONASTERO DI VASCO	0,625%	89) SOMANO	0,465%
52) MONASTEROLO CASOTTO	0,437%	90) TORRE MONDOVI'	0,640%
53) MONDOVI'	0,073%	91) TORRESINA	0,356%
54) MONTALDO DI MONDOVI'	1,065%	92) TREZZO TINELLA	0,191%
55) MONTEZEMOLO	0,376%	93) VALDIERI	2,107%
56) MURAZZANO	0,851%	94) VALLORiate	0,600%
57) NIELLA BELBO	0,491%	95) VERNANTE	1,301%
58) NIELLA TANARO	0,147%	96) VICOFORTE	1,117%
59) NUCETTO	0,477%	97) VIGNOLO	0,733%
60) ORMEA	2,766%	98) VILLANOVA MONDOVI'	0,847%

---

99) VINADIO	7,759%		
100) VIOLA	0,681%		
Totale Provincia di Cuneo	97,232%		
b) Provincia di Imperia			
1) COSIO D'ARROSCIA	0,677%		
2) MENDATICA	0,530%		
3) PORNASSIO	0,476%		
4) TRIORA	0,343%		
Totale Provincia di Imperia	2,026%		
		c) Provincia di Savona	
		1) MASSIMINO	0,410%
		2) MURIALDO	0,332%
		Totale Provincia di Savona	0,742%
		TOTALE GENERALE	100,000%
		28 agosto 1962	

---

**Decreto Ministeriale 10/05/1963, n. 195 - Ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Bormida**

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

Div. X  
N. 195

VISTA la Legge 27 dicembre 1953, n° 959, recante modifiche al Testo Unico delle Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana;

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954, n. 7040 con il quale è stato delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bormida;

RITENUTO che i Comuni rientranti in tale bacino appartengono alle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Genova e Savona;

CHE i Comuni delle province di Asti, Cuneo, Genova e Savona, tranne quelli in numero di 37 della provincia di Alessandria, si sono costituiti in Consorzi obbligatori, a norma e per gli effetti del secondo comma e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n° 959, giusta i rispettivi decreti in data 29 marzo 1956 n. 926 del Prefetto di Asti, 26 gennaio 1960 n° 54304 del Prefetto di Cuneo, 21 febbraio 1957, n. 7866 del Prefetto di Genova, 25 febbraio 1956 n° 858 del Prefetto di Savona;

CHE tra i Consorzi anzidetti ed i Comuni della provincia di Alessandria non è stato possibile raggiungere un accordo per il riparto delle somme introitate e da introitare a titolo di sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel bacino imbrifero montano del fiume Bormida;

CHE, in conseguenza alla ripartizione dei sovracanoni anzidetti e da provvedersi, in base all'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n° 959, tenuto conto delle finalità della legge stessa, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle zone stessa le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

CONSIDERATO, peraltro, che e da fare salva la restituzione da parte dei Consorzi e dei Comuni interessati al bacino imbrifero anzidetto delle somme che saranno loro assegnate qualora l'esito dei giudizi pendenti avanti l'Autorità giudiziaria sui ricorsi prodotti avverso l'applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 959, lo richieda;

VISTI i citati decreti prefettizi costitutivi dei Consorzi dei Comuni delle province di Asti, Cuneo, Genova e Savona;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. espresso con voto n. 6 del 18 gennaio 1963;

DECRETA

Art. 1

Il provento dei sovracanoni di cui alla Legge 27 dicembre 1953, n. 959, introitato e da introitare per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume Bormida, è ripartito con le salvezze di cui alle premesse, fra i Consorzi dei Comuni delle province di Asti, Cuneo, Genova e Savona ed i Comuni della provincia di Alessandria, tutti interessati a tale bacino, nella seguente misura percentuale:

1) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di Asti, con sede nel Comune di Bubbio, il 9,90 %;

2) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di Cuneo, con sede nel Comune di Cortemilia il 19,10 %;

3) Al Consorzio dei Comuni della Provincia di Genova, con sede in Genova - Via S. Bartolomeo degli Armeni 2 - l'11,20 %;

4) Al Consorzio dei Comuni della provincia di Savona, con sede in Savona, presso l'Amministrazione Provinciale il 37,40 %;

5) Ai Comuni della provincia di Alessandria:

- ACQUI TERME	0,26 %
- ALICE DEL COLLE	0,39 %
- BELFORTE MONFERRATO	0,29 %
- BISTAGNO	0,28 %
- BOSIO	2,16 %
- CARROSIO	0,25 %
- CARTOSIO	0,29 %

- CASALEGGIO BOIRO	0,41 %	- MORNESE	0,54 %
- CASSINELLE	1,63 %	- MORSASCO	0,22 %
- CASTELLETTO D'ERRO	0,32 %	- OVADA	0,39 %
- CAVATORE	0,42 %	- PARETO	1,18 %
- CREMOLINO	0,38 %	- PONTI	0,26 %
- DENICE	0,30 %	- PONZONE	2,32 %
- FRACONALTO	0,96 %	- PRASCO	0,22 %
- GAVI	0,54 %	- RICALDONE	0,24 %
- GROGNARDO	0,28 %	- SPIGNO MONFERRATO	1,02 %
- LERMA	0,26 %	- TAGLIOLO MONFERRATO	0,51 %
- MALVICINO	0,35 %	- TERZO	0,22 %
- MELAZZO	0,25 %	- TRISOBBIO	0,30 %
- MERANA	0,29 %	- VISONE	0,25 %
- MOLARE	1,25 %	- VOLTAGGIO	1,97 %
- MONTECHIARO D'ACQUI	0,48 %		22,40 %
- MORBELLO	0,72 %		

Roma, li 10 maggio 1963

---

**Decreto Ministeriale 19/12/1972, n. 1390** - *A modifica del D.M. 28 agosto 1962, n° 2528, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Bormida.*

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

DIV. X  
N. 1390

VISTO il D.M. 14 dicembre 1954, n° 7040, con il quale venne delimitato, tra l'altro, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, giusta corografia 1:100.000, vistata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e facente parte del decreto stesso;

VISTO il D.M. 6 febbraio 1959, n° 89, con il quale, ai sensi dell'art. 2 della legge 27.12.1953, n° 959, furono fissate le percentuali di ripartizione dei sovracanoni di cui alla citata legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel perimetro del bacino imbrifero montano, tra i Comuni compresi in tale bacino imbrifero;

VISTO il D.M. 28 agosto 1962, n° 2528, con il quale, a modifica dei precedenti DD.MM. 6 febbraio 1959, n° 89, e 21 luglio 1960, n° 3117, sono state fissate nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra i Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del Tanaro;

RITENUTO che detti Comuni, ricadenti nelle circoscrizioni delle province di Cuneo, Imperia e Savona, non si sono ancora costituiti in Consorzi né hanno raggiunto un accordo per il riparto delle somme introitate a titolo di sovracanone per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa nel bacino imbrifero montano del Tanaro;

CHE a seguito della nuova situazione creatasi nel bacino imbrifero montano del Tanaro per rinuncia, entrata in funzione e variazione di potenza di alcuni impianti idroelettrici, si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27.12.1953, n° 959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni compresi in detto bacino;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusta il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, espresso con voto 14 settembre 1972, n° 753;

**DECRETA**

Art. 1) A modifica del D.M. 28 agosto 1962, n° 2528, il provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n° 959 e 30 dicembre 1959, n° 1254, per gli impianti idroelettrici ricadenti nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino nelle seguenti percentuali:

a) Provincia di Cuneo:

1) AISONE	3,851 %
2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,189 %
3) ARGENTERA	3,404 %
4) ARGUELLO	0,348 %
5) BAGNASCO	0,792 %
6) BATTIFOLLO	0,496 %
7) BEINETTE	0,149 %
8) BELVEDERE LANGHE	0,368 %
9) BENEVELLO	0,197 %
10) BONVICINO	0,361 %
11) BORGOMALE	0,199 %
12) BORGO SAN DALMAZZO	2,406 %
13) BOSIA	0,318 %
14) BOSSOLASCO	0,582 %
15) BOVES	2,284 %
16) BRIAGLIA	0,152 %
17) BRIGA ALTA	0,865 %
18) CAMERANA	0,457 %
19) CASTELLINO TANARO	0,390 %

20) CASTINO	0,217 %	58) NIELLA TANARO	0,147 %
21) CERRETO DELLE LANGHE	0,469 %	59) NUCETTO	0,477 %
22) CERVASCA	0,753 %	60) ORMEA	2,665 %
23) CEVA	0,733 %	61) PAMPARATO	0,938 %
24) CHIUSA DI PESIO	1,995 %	62) PAROLDO	0,474 %
25) CIGLIE'	0,134 %	63) PERLO	0,464 %
26) CISSONE	0,358 %	64) PEVERAGNO	1,794 %
27) CLAVESANA	0,200 %	65) PIANFEI	0,160 %
28) COSSANO BELBO	0,122 %	66) PIETRAPORZIO	3,891 %
29) CRAVANZANA	0,361 %	67) PRIERO	0,563 %
30) CUNEO	1,322 %	68) PRIOLA	0,726 %
31) DEMONTE	5,343 %	69) RITTANA	0,515 %
32) DOGLIANI	0,091 %	70) ROASCHIA	1,577 %
33) ENTRACQUE	4,418 %	71) ROASCIO	0,350 %
34) FARIGLIANO	0,124 %	72) ROBILANTE	0,941 %
35) FEISOGLIO	0,384 %	73) ROBURENT	1,036 %
36) FRABOSA SOPRANA	1,453 %	74) ROCCACIGLIE'	0,168 %
37) FRABOSA SOTTANA	1,040 %	75) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,555 %
38) GAIOLA	0,409 %	76) ROCCASPARVERA	1,328 %
39) GARESSIO	2,322 %	77) ROCCAIONE	2,565 %
40) IGLIANO	0,346 %	78) ROCCHETTA BELBO	0,119 %
41) LEQUIO BERRIA	0,543 %	79) RODDINO	0,188 %
42) LESEGNO	0,121 %	80) RODELLO	0,159 %
43) LIMONE PIEMONTE	1,371 %	81) SALE LANGHE	0,457 %
44) LISIO	0,468 %	82) SALE SAN GIOVANNI	0,429 %
45) MAGLIANO ALPI	0,412 %	83) SALICETO	0,289 %
46) MANGO	0,299 %	84) SAMBUCO	3,396 %
47) MARSAGLIA	0,468 %	85) SAN BENEDETTO BELBO	0,398 %
48) MOIOLA	0,529 %	86) SAN MICHELE MONDOVI'	0,434 %
49) MOMBARCARO	0,629 %	87) SCAGNELLO	0,438 %
50) MOMBASIGLIO	0,487 %	88) SERRAVALLE LANGHE	0,463 %
51) MONASTERO DI VASCO	0,625 %	89) SOMANO	0,465 %
52) MONASTEROLO CASOTTO	0,437 %	90) TORRE MONDOVI'	0,640 %
53) MONDOVI'	0,073 %	91) TORRESINA	0,356 %
54) MONTALDO DI MONDOVI'	0,990 %	92) TREZZO TINELLA	0,191 %
55) MONTEZEMOLO	0,376 %	93) VALDIERI	5,267 %
56) MURAZZANO	0,851 %	94) VALLORATE	0,600 %
57) NIELLA BELBO	0,491 %	95) VERNANTE	1,301 %

---

96) VICOFORTE	1,041 %	4)TRIORA	0,343 %
97) VIGNOLO	0,585 %	Totale della Provincia di Imperia	2,026 %
98) VILLANOVA MONDOVI'	0,847 %	c) Provincia di Savona:	
99) VINADIO	6,582 %	1) MASSIMINO	0,410 %
100)VIOLA	0,681 %	2) MURIALDO	0,332 %
Totale della Provincia di Cuneo	97,232 %	Totale della Provincia di Savona	0,742 %
b) Provincia di Imperia:		TOTALE GENERALE	100,000 %
1) Comune di COSIO D'ARROSCIA	0,677 %		
2) Comune di MENDATICA	0,530 %		
3) Comune di PORNASSIO	0,476 %		

Roma li 19 dicembre 1972

**Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 458** - *A modifica del decreto ministeriale 10 maggio 1963 n° 195,, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano della Bormida*



Il Ministro Segretario di Stato  
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X

N. 458

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7040, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del fiume BORMIDA, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 10 maggio 1963 n° 195, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953 n° 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi agli impianti aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974 n° 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 217 del 20 agosto 1974, con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14 dicembre 1954 n° 7040, è stato delimitato, tra l'altro il bacino imbrifero montano del fiume BORMIDA, come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, con la modifica del perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, sono stati esclusi numerosi comuni delle province di Alessandria ed Asti e ne sono stati inclusi altri delle province di Cuneo e Savona mentre per numerosi altri è variata la consistenza territoriale interessata al bacino imbrifero montano stesso;

CHE, i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel succitato bacino imbrifero montano del fiume BORMIDA ricadenti nelle circoscrizioni territoriali delle province di Asti, Cuneo, Genova e Savona si sono riuniti in Consorzio mentre quelli ricadenti

nella provincia di Alessandria non si sono ancora costituiti in consorzio né hanno raggiunto un accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254 per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa in tale bacino imbrifero montano;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27 dicembre 1953 n° 959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni interessati del bacino imbrifero montano del fiume BORMIDA;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 31 del 13 febbraio 1975:

DECRETA

Art. 1) - A modifica del decreto ministeriale 10 maggio 1963 n° 195, il provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953 n° 959 e 30 dicembre 1959 n° 1254, relativi agli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del fiume BORMIDA, delimitato con decreto ministeriale 8 luglio 1974 n° 762, è ripartito fra i Consorzi di Comuni e Comuni interessati a tale bacino, nelle seguenti percentuali:

a) Al Consorzio dei comuni della Provincia di Asti interessati dal BIM BORMIDA - con sede presso il Municipio di BUBBIO (AT)

10,000 %

b) Al Consorzio dei comuni della Provincia di Cuneo interessati dal BIM BORMIDA - con sede presso il Municipio di CORTEMILIA (CN)

25,000 %

c) Al Consorzio dei comuni della Provincia di Genova interessati dal BIM BORMIDA - con

---

sede in Via San Bartolomeo degli Armeni 2 -  
GENOVA 13,500 %

d) Al Consorzio dei comuni della Provincia  
di Savona interessati dal BIM BORMIDA - con  
sede presso l'Amministrazione Provinciale di  
SAVONA 41,500 %

e) Comuni della provincia di Alessandria:

1) BELFORTE MONFERRATO 0,200 %

2) BOSIO 2,888 %

3) CASALEGGIO BOIRO 0,553 %

4) CASSINELLE 0,476 %

5) FRACONALTO 0,649 %

6) GAVI 0,208 %

7) LERMA 0,539 %

8) MOLARE 0,697 %

9) MORNESE 0,560 %

10) PONZONE 1,260 %

11) TAGLIOLO MONFERRATO 0,553 %

12) VOLTAGGIO 1,417 %

Totale Comuni Provincia di Alessandria

10,000 %

TOTALE GENERALE 100,000 %

Roma, 5 giugno 1975

**Decreto Ministeriale 05/06/1975, n. 575** - A modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1972 n° 1390, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro



Il Ministro Segretario di Stato  
PER I LAVORI PUBBLICI

DIV. X

N° 575

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n° 7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 6 del 10 gennaio 1955, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n° 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 19 dicembre 1972, n° 1390, con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della succitata legge 27 dicembre 1953, n° 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa, in tutto o in parte, in tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974, n° 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n° 217 del 20 agosto 1974, con il quale, a modifica ed integrazione del soprarichiamato D.M. 14 dicembre 1954, n° 7040, è stato delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO come indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16 novembre 1973 dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

CONSIDERATO che, con la modifica del perimetro del suddetto bacino imbrifero montano, sono stati esclusi dallo stesso cinque comuni, mentre per molti altri è variata la consistenza territoriale interessata al bacino medesimo ed inoltre alcune centrali idroelettriche sono state escluse dal pagamento del sovracanone;

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel succitato bacino imbrifero montano del

TANARO, ricadenti nelle circoscrizioni territoriali delle Province di Cuneo, Imperia e Savona non si sono ancora costituiti in Consorzio, né hanno raggiunto un accordo per il riparto del provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n° 959, e 30 dicembre 1959, n° 1254, per gli impianti idroelettrici aventi le opere di presa in tale bacino montano;

CONSIDERATO, pertanto, che si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27 dicembre 1953, n° 959, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni interessati dal bacino imbrifero montano del TANARO;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n° 32 del 13 febbraio 1975:

DECRETA

Articolo 1 - A modifica del decreto ministeriale 19 dicembre 1972, n° 1390, il provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27 dicembre 1953, n° 959, e 30 dicembre 1959, n° 1254, per gli impianti idroelettrici le cui opere di presa sono situate, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, delimitato con decreto ministeriale 8 luglio 1974, n° 762, è ripartito fra i Comuni interessati a tale bacino nelle seguenti percentuali:

a) Comuni della provincia di Cuneo:

1) AISONE	4,164 %
2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,156 %
3) ARGENTERA	3,632 %
4) ARGUELLO	0,303 %
5) BAGNASCO	0,805 %
6) BATTIFOLLO	0,439 %
7) BELVEDERE LANGHE	0,341 %

---

8) BENEVELLO	0,169 %	46) MOIOLA	0,989 %
9) BONVICINO	0,315 %	47) MOMBARCARO	0,522 %
10) BORGOMALE	0,323 %	48) MOMBASIGLIO	0,412 %
11) BORGO SAN DALMAZZO	2,559 %	49) MONASTERO DI VASCO	0,557 %
12) BOSIA	0,283 %	50) MONASTEROLO CASOTTO	0,376 %
13) BOSSOLASCO	0,544 %	51) MONTALDO DI MONDOVI'	0,996 %
14) BOVES	2,106 %	52) MONTEZEMOLO	0,316 %
15) BRIAGLIA	0,099 %	53) MURAZZANO	0,815 %
16) BRIGA ALTA	0,847 %	54) NIELLA BELBO	0,454 %
17) CAMERANA	0,430 %	55) NIELLA TANARO	0,097 %
18) CASTELLINO TANARO	0,355 %	56) NUCETTO	0,382 %
19) CASTINO	0,333 %	57) ORMEA	2,843 %
20) CERRETTO DELLE LANGHE	0,418 %	58) PAMPARATO	0,871 %
21) CERVASCA	0,504 %	59) PAROLDO	0,429 %
22) CEVA	0,822 %	60) PERLO	0,424 %
23) CHIUSA DI PESIO	1,872 %	61) PEVERAGNO	1,576 %
24) CIGLIE'	0,101 %	62) PIETRAPORZIO	4,206 %
25) CISSONE	0,317 %	63) PRIERO	0,493 %
26) CLAVESANA	0,173 %	64) PRIOLA	0,728 %
27) COSSANO BELBO	0,099 %	65) RITTANA	0,932 %
28) CRAVANZANA	0,334 %	66) ROASCHIA	1,481 %
29) DEMONTE	6,117 %	67) ROASCIO	0,300 %
30) DOGLIANI	0,118 %	68) ROBILANTE	1,205 %
31) ENTRACQUE	4,438 %	69) ROBURENT	1,055 %
32) FARIGLIANO	0,089 %	70) ROCCACIGLIE'	0,136 %
33) FEISOGLIO	0,357 %	71) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,706 %
34) FRABOSA SOPRANA	1,455 %	72) ROCCASPARVERA	1,498 %
35) FRABOSA SOTTANA	1,035 %	73) ROCCAIONE	2,633 %
36) GAIOLA	0,909 %	74) ROCCHETTA BELBO	0,080 %
37) GARESSIO	2,458 %	75) RODDINO	0,148 %
38) IGLIANO	0,299 %	76) RODELLO	0,129 %
39) LEQUIO BERRIA	0,519 %	77) SALE LANGHE	0,427 %
40) LESEGO	0,243 %	78) SALE SAN GIOVANNI	0,382 %
41) LIMONE PIEMONTE	1,514 %	79) SAMBUCCO	3,657 %
42) LISIO	0,420 %	80) SAN BENEDETTO BELBO	0,341 %
43) MAGLIANO ALPI	0,366 %	81) SAN MICHELE MONDOVI'	0,456 %
44) MANGO	0,253 %	82) SCAGNELLO	0,364 %
45) MARSAGLIA	0,429 %	83) SERRAVALLE LANGHE	0,421 %

---

84) SOMANO	0,432 %	1) COSIO D'ARROSCIA	0,656 %
85) TORRE MONDOVI'	0,606 %	2) MENDATICA	0,491 %
86) TORRESINA	0,306 %	3) PORNASSIO	0,436 %
87) TREZZO TINELLA	0,155 %	4) TRIORA	0,292 %
88) VALDIERI	5,327 %	Totale Comuni della provincia di Imperia	
89) VALLORiate	1,018 %		1,875 %
90) VERNANTE	1,383 %	c) Comuni della provincia di Savona:	
91) VICOFORTE	1,028 %	1) MASSIMINO	0,375 %
92) VIGNOLO	0,530 %	2) MURIALDO	0,282 %
93) VILLANOVA MONDOVI'	0,481 %	Totale comuni della provincia di Savona	
94) VINADIO	6,863 %		0,657 %
95) VIOLA	0,640 %	TOTALE GENERALE	100,000 %
Totale comuni della provincia di Cuneo			
	97,468 %		

Roma, li 5giugno 1975

b) Comuni provincia di Imperia:

---

**Decreto Ministeriale 21/12/1981, n. 1641** - *A modifica del decreto ministeriale 6/6/1975 n.575, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro*

.....



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

DIV. III<sup>A</sup>

N. 1641

VISTO il decreto ministeriale 14/12/1954 n.7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 6 del 10/1/1955, con il quale, tra l'altro, venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, il perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, come indicato nella corografia 1:100.000 facente parte dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 8/7/1974 n. 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 2/8/1974, con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato D.M. 14/12/1954 n. 7040, venne delimitato, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16/11/1973 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 6/6/1975 n. 575 con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della citata legge 27/12/1953 n. 959, le percentuali di ripartizione, tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano, del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi alle derivazioni a scopo di produzione di forza motrice aventi le opere di presa, in tutto o in parte, nel perimetro di tale bacino;

CONSIDERATO che per alcune delle suddette derivazioni è stato effettuato l'adeguamento della relativa potenza nominale media di concessione e che sei nuovi Comuni della provincia di Cuneo compresi nel bacino imbrifero montano, sono stati classificati montani;

CHE i Comuni compresi, in tutto o in parte, nel bacino imbrifero montano del Tanaro, ricadenti nelle circoscrizioni territoriali delle province di

Cuneo, Imperia e Savona non si sono ancora costituiti in Consorzio, nè hanno raggiunto un accordo per il riparto del provento dei sovracanoni, di cui alle leggi 27/12/1953 n. 959, 30/12/1959 n. 1254 e 22/12/1980 n. 925, relativi alle derivazioni per produzione di forza motrice aventi le opere di presa nel suddetto bacino imbrifero montano;

RITENUTO, che, pertanto, si rende necessario fissare, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 27/12/1953 n. 959, a modifica del D.M. 6/6/1975 n. 575, nuove percentuali di ripartizione dei sovracanoni fra tutti i Comuni interessati al bacino imbrifero montano del Tanaro;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oroidrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno sulle varie zone le costruzioni idroelettriche e gli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 24/9/1981 n. 380;

**DECRETA**

Art.1) A modifica del decreto ministeriale 6/6/1975 n.575, il provento dei sovracanoni di cui alle leggi 27/12/1953 n. 959, 30/12/1959 n. 1254, 22/12/1980 n. 925 ed al D.M. 24 novembre 1981 n. 1488 relativi alle derivazioni a scopo di produzione di forza motrice le cui opere di presa sono situate in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del TANARO, delimitato con D.M. 8/7/1974 n. 762, è ripartito fra i Comuni interessati in tale bacino nelle seguenti percentuali:

a) Comuni della provincia di Cuneo:

1) AISONE	4,206%
2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,247%
3) ARGENTERA	3,475%
4) ARGUELLO	0,228%
5) BAGNASCO	0,730%
6) BATTIFOLLO	0,364%
7) BELVEDERE LANGHE	0,266%
8) BENEVELLO	0,260%

9) BONVICINO	0,240%	47) MOMBARCARO	0,447%
10) BORGOMALE	0,249%	48) MOMBASIGLIO	0,337%
11) BORGO SAN DALMAZZO	2,515%	49) MONASTERO DI VASCO	0,483%
12) BOSIA	0,208%	50) MONASTEROLO CASOTTO	0,302%
13) BOSSOLASCO	0,470%	51) MONTALDO DI MONDOVI'	0,932%
14) BOVES	2,032%	52) MONTEZEMOLO	0,242%
15) BRIAGLIA	0,191%	53) MURAZZANO	0,741%
16) BRIGA ALTA	0,773%	54) NIELLA BELBO	0,380%
17) CAMERANA	0,356%	55) NIELLA TANARO	0,080%
18) CASTELLINO TANARO	0,281%	56) NUGETTO	0,308%
19) CASTINO	0,259%	57) ORMEA	2,783%
20) CERRETTO DELLE LANGHE	0,344%	58) PAMPARATO	0,797%
21) CERVASCA	0,270%	59) PAROLDO	0,355%
22) CEVA	0,747%	60) PERLO	0,349%
23) CHIUSA DI PESIO	1,797%	61) PEVERAGNO	1,501%
24) CIGLIE'	0,193%	62) PIETRAPORZIO	4,403%
25) CISSONE	0,243%	63) PRIERO	0,418%
26) CLAVESANA	0,156%	64) PRIOLA	0,653%
27) COSSANO BELBO	0,083%	65) RITTANA	0,863%
28) CRAVENZANA	0,259%	66) ROASCHIA	2,012%
29) DEMONTE	6,553%	67) ROASCIO	0,225%
30) DOGLIANI	0,101%	68) ROBILANTE	1,132%
31) ENTRACQUE	5,910%	69) ROBURENT	0,991%
32) FARIGLIANO	0,072%	70) ROCCACIGLIE'	0,227%
33) FEISOGLIO	0,282%	71) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,631%
34) FRABOSA SOPRANA	1,392%	72) ROCCASPARVERA	1,691%
35) FRABOSA SOTTANA	0,967%	73) ROCCAIONE	3,112%
36) GAIOLA	0,925%	74) ROCCHETTA BELBO	0,171%
37) GARESSIO	2,384%	75) RODDINO	0,131%
38) IGLIANO	0,225%	76) RODELLO	0,112%
39) LEQUIO BERRIA	0,444%	77) SALE LANGHE	0,353%
40) LESEGNO	0,169%	78) SALE SAN GIOVANNI	0,308%
41) LIMONE PIEMONTE	1,439%	79) SAMBUCO	3,679%
42) LISIO	0,345%	80) SAN BENEDETTO BELBO	0,267%
43) MAGLIANO ALPI	0,292%	81) SAN MICHELE MONDOVI'	0,381%
44) MANGO	0,236%	82) SCAGNELLO	0,290%
45) MARSAGLIA	0,354%	83) SERRAVALLE LANGHE	0,345%
46) MOIOLA	0,953%	84) SOMANO	0,357%

---

85) TORRE MONDOVI'	0,532%	b) Comuni della provincia di IMPERIA:	
86) TORRESINA	0,231%	1) COSIO D'ARROSCIA	0,582%
87) TREZZO TINELLA	0,138%	2) MENDATICA	0,416%
88) VALDIERI	7,352%	3) PORNASSIO	0,361%
89) VALLORiate	0,950%	4) TRIORA	0,219%
90) VERNANTE	1,308%	Totale comuni della provincia Imperia	1,578%
91) VICOFORTE	0,964%	c) Comuni della provincia di SAVONA:	
92) VIGNOLO	0,456%	1) MASSIMINO	0,300%
93) VILLANOVA MONDOVI'	0,407%	2) MURIALDO	0,208%
94) VINADIO	6,738%	Totale comuni della provincia Savona	0,508%
95) VIOLA	0,564%	TOTALE GENERALE	100,000%
Totale comuni della provincia Cuneo	97,914%	Roma, lì 21 dicembre 1981	

**Decreto Ministeriale 21/05/1988, n. 232** - *A modifica del D.M. 21/12/1981 n° 1641, ripartizione sovracanone nel bacino imbrifero montano del Tanaro*



*Il Ministro Segretario di Stato*  
**PER I LAVORI PUBBLICI**

Div. III/AE

N. 232

VISTO il decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7040, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6 del 10 gennaio 1955, con il quale venne delimitato, ai sensi della legge 27 dicembre 1953 n. 959, tra l'altro, il perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, come è indicato nella corografia 1:100.000 facente parte integrante dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 8 luglio 1974 n. 762, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 217 del 2 agosto 1974, con il quale, a modifica ed integrazione del sopra richiamato decreto ministeriale 14.12.1954 n. 7040, venne delimitato il perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, come è indicato nella corografia 1:100.000 vistata in data 16.11.1973 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e che fa parte integrante dello stesso decreto;

VISTO il decreto ministeriale 6 giugno 1975 n. 575 con il quale furono fissate, a norma dell'art. 2 della citata legge 27.12.1953 n. 959, le percentuali di ripartizione tra i Comuni compresi nel suddetto bacino imbrifero montano del provento dei sovracanoni, di cui alla stessa legge, relativi alle derivazioni a scopo di produzione di energia elettrica aventi le opere di presa, in tutto o in parte, nel perimetro di tale bacino;

VISTO il decreto ministeriale 21 dicembre 1981 n. 1641 con il quale, a modifica del precedente decreto ministeriale 6 giugno 1975 n. 575, furono fissate le percentuali di ripartizione del provento dei sovracanoni fra i Comuni interessati al bacino imbrifero montano del Tanaro;

CONSIDERATO che i Comuni delle province di Cuneo, Imperia e Savona, compresi, in tutto o in parte, nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro o quali rivieraschi di impianti idroelettrici con potenza nominale di concessione superiore a kW 220 e con opere di presa situate in tale bacino, non si sono costituiti in Consorzi, nè hanno raggiunto un accordo per la ripartizione del provento dei sovracanoni di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'attuazione e dell'entrata in funzione dell'impianto idroelettrico denominate "Entracque o Piastra" sul torrente Gesso dell'ENEL con potenza nominale di kW 7.120 e con il comune di Entracque unico rivierasco, e dell'impianto idroelettrico denominato "Ponte del Sale" sul fiume Stura di Demonte della Società Falci con potenza nominale di kW 66 1,76 e con rivieraschi i comuni di Borgo S. Dalmazzo e Vignolo, si rende necessario procedere alla revisione delle quote percentuali fissate con il decreto ministeriale 21 dicembre 1981 n. 1641 limitatamente ai Comuni rivieraschi ai quali, in base ai criteri di ripartizione è stato attribuito il 40% dell'introito dei sovracanoni;

CHE sono da fissare, a norma dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1953 n. 959, distinte percentuali di ripartizione tra i suddetti Comuni del provento di £ 250.000.000 di sovracanoni arretrati, a titolo di conguaglio, e del provento di sovracanoni introitati e da introitare;

RITENUTO che a tale scopo si provvede, giusto il dispositivo del presente decreto, tenuto conto delle finalità della cennata legge, delle caratteristiche oro-idrografiche ed economiche delle singole zone interessate, dello sviluppo che hanno nelle varie zone le costruzioni idroelettriche e degli attraversamenti con linee elettriche;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 26 novembre 1987 n. 437;

VISTA la legge 27 dicembre 1953 n. 959 e le successive modificazioni;

DECRETA

Art. 1) - A parziale modifica del decreto ministeriale 21 dicembre 1981 n. 1641, il provento dei sovracani, di cui alla legge 27 dicembre 1953 n. 959 e successive modificazioni, relativi alle derivazioni d'acqua pubblica a scopo di produzione di forza motrice con potenza nominale di concessione superiore a kW 220 ed aventi le opere di presa in tutto o in parte nel perimetro del bacino imbrifero montano del Tanaro, di cui ai decreti ministeriali di delimitazione in data 14 dicembre 1954 n. 7040 ed 8 luglio 1974 n. 762, è ripartito fra i Comuni compresi in tale bacino o quali rivieraschi di detti impianti idroelettrici, secondo le seguenti percentuali:

A) - a titolo di conguaglio, il provento di £ 250.000.000 per sovracani arretrati:

a) Comuni della provincia di Cuneo

1) AISONE	0,658%	25) CISSONE	0,243%
2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,247%	26) CLAVESANA	0,156%
3) ARGENTERA	1,009%	27) COSSANO BELBO	0,083%
4) ARGUELLO	0,228%	28) CRAVANZANA	0,259%
5) BAGNASCO	0,730%	29) DEMONTE	2,197%
6) BATTIFOLLO	0,364%	30) DOGLIANI	0,101%
7) BELVEDERE LANGHE	0,266%	31) ENTRACQUE	38,727%
8) BENEVELLO	0,260%	32) FARIGLIANO	0,072%
9) BONVICINO	0,240%	33) FEISOGLIO	0,282%
10) BORGOMALE	0,249%	34) FRABOSA SOPRANA	1,093%
11) BORGO SAN DALMAZZO	3,645%	35) FRABOSA SOTTANA	0,809%
12) BOSIA	0,208%	36) GAIOLA	0,329%
13) BOSSOLASCO	0,470%	37) GARESSIO	2,384%
14) BOVES	2,032%	38) IGLIANO	0,225%
15) BRIAGLIA	0,191%	39) LEQUIO BERRIA	0,444%
16) BRIGA ALTA	0,773%	40) LESEGNO	0,169%
17) CAMERANA	0,356%	41) LIMONE PIEMONTE	1,439%
18) CASTELLINO TANARO	0,281%	42) LISIO	0,345%
19) CASTINO	0,259%	43) MAGLIANO ALPI	0,292%
20) CERRETTO DELLE LANGHE	0,344%	44) MANGO	0,236%
21) CERVASCA	0,270%	45) MARSAGLIA	0,354%
22) CEVA	0,747%	46) MOIOLA	0,434%
23) CHIUSA DI PESIO	1,797%	47) MOMBARCARO	0,447%
24) CIGLIE'	0,193%	48) MOMBASIGLIO	0,337%
		49) MONASTERO DI VASCO	0,483%
		50) MONASTEROLO CASOTTO	0,302%
		51) MONTALDO DI MONDOVI'	0,633%
		52) MONTEZEMOLO	0,242%
		53) MURAZZANO	0,741%
		54) NIELLA BELBO	0,380%
		55) NIELLA TANARO	0,080%
		56) NUCETTO	0,308%
		57) ORMEA	2,379%
		58) PAMPARATO	0,797%
		59) PAROLDO	0,355%
		60) PERLO	0,349%
		61) PEVERAGNO	1,501%
		62) PIETRAPORZIO	0,799%

63) PRIERO	0,418%	2) MENDATICA	0,416%
64) PRIOLA	0,653%	3) PORNASSIO	0,361%
65) RITTANA	0,377%	4) TRIORA	0,219%
66) ROASCHIA	0,538%	Totale comuni della provincia di Imperia	1,578%
67) ROASCIO	0,225%	c) Comuni della provincia di SAVONA:	
68) ROBILANTE	1,022%	1) MASSIMINO	0,300%
69) ROBURENT	0,692%	2) MURIALDO	0,208%
70) ROCCACIGLIE'	0,227%	Totale Provincia di Savona	0,508%
71) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,631%	Totale Generale	100,000%
72) ROCCASPARVERA	0,454%		
73) ROCCAIONE	0,934%		
74) ROCCHETTA BELBO	0,171%	B) - il provento degli ulteriori sovracani introitati o da introitare:	
75) RODDINO	0,131%	a) Provincia di CUNEO:	
76) RODELLO	0,112%		
77) SALE LANGHE	0,353%	1) AISONE	3,920%
78) SALE SAN GIOVANNI	0,308%	2) ALBARETTO DELLA TORRE	0,247%
79) SAMBUCO	0,713%	3) ARGENTERA	3,216%
80) SAN BENEDETTO BELBO	0,267%	4) ARGUELLO	0,228%
81) SAN MICHELE MONDOVI'	0,381%	5) BAGNASCO	0,730%
82) SCAGNELLO	0,290%	6) BATTIFOLLO	0,364%
83) SERRAVALLE LANGHE	0,345%	7) BELVEDERE LANGHE	0,266%
84) SOMANO	0,357%	8) BENEVELLO	0,260%
85) TORRE MONDOVI'	0,532%	9) BONVICINO	0,240%
86) TORRESINA	0,231%	10) BORGOMALE	0,249%
87) TREZZO TINELLA	0,138%	11) BORGO SAN DALMAZZO	2,657%
88) VALDIERI	2,146%	12) BOSIA	0,208%
89) VALLORiate	0,464%	13) BOSSOLASCO	0,470%
90) VERNANTE	1,308%	14) BOVES	2,032%
91) VICOFORTE	0,665%	15) BRIAGLIA	0,191%
92) VIGNOLO	1,817%	16) BRIGA ALTA	0,773%
93) VILLANOVA MONDOVI'	0,407%	17) CAMERANA	0,356%
94) VINADIO	2,420%	18) CASTELLINO TANARO	0,281%
95) VIOLA	0,564%	19) CASTINO	0,259%
Totale comuni della provincia di Cuneo	97,914%	20) CERRETTO DELLE LANGHE	0,344%
		21) CERVASCA	0,270%
b) Comuni della provincia di IMPERIA:		22) CEVA	0,747%
1) COSIO D'ARROSCIA	0,582%	23) CHIUSA DI PESIO	1,797%
		24) CIGLIE'	0,193%

25) CISSONE	0,243%	63) PRIERO	0,418%
26) CLAVESANA	0,156%	64) PRIOLA	0,653%
27) COSSANO BELBO	0,083%	65) RITTANA	0,573%
28) CRAVANZANA	0,259%	66) ROASCHIA	1,893%
29) DEMONTE	6,138%	67) ROASCIO	0,225%
30) DOGLIANI	0,101%	68) ROBILANTE	1,022%
31) ENTRACQUE	9,147%	69) ROBURENT	0,962%
32) FARIGLIANO	0,072%	70) ROCCACIGLIE'	0,227%
33) FEISOGLIO	0,282%	71) ROCCAFORTE MONDOVI'	1,631%
34) FRABOSA SOPRANA	1,363%	72) ROCCASPARVERA	1,557%
35) FRABOSA SOTTANA	0,951%	73) ROCCAIONE	2,927%
36) GAIOLA	0,590%	74) ROCCHETTA BELBO	0,171%
37) GARESSIO	2,384%	75) RODDINO	0,131%
38) IGLIANO	0,225%	76) RODELLO	0,112%
39) LEQUIO BERRIA	0,444%	77) SALE LANGHE	0,353%
40) LESEGNO	0,169%	78) SALE SAN GIOVANNI	0,308%
41) LIMONE PIEMONTE	1,439%	79) SAMBUCCO	3,453%
42) LISIO	0,345%	80) SAN BENEDETTO BELBO	0,267%
43) MAGLIANO ALPI	0,292%	81) SAN MICHELE MONDOVI'	0,381%
44) MANGO	0,236%	82) SCAGNELLO	0,290%
45) MARSAGLIA	0,354%	83) SERRAVALLE LANGHE	0,345%
46) MOIOLA	0,695%	84) SOMANO	0,357%
47) MOMBARCARO	0,447%	85) TORRE MONDOVI'	0,532%
48) MOMBASIGLIO	0,337%	86) TORRESINA	0,231%
49) MONASTERO DI VASCO	0,483%	87) TREZZO TINELLA	0,138%
50) MONASTEROLO CASOTTO	0,302%	88) VALDIERI	6,958%
51) MONTALDO DI MONDOVI'	0,903%	89) VALLORATE	0,660%
52) MONTEZEMOLO	0,242%	90) VERNANTE	1,308%
53) MURAZZANO	0,741%	91) VICOFORTE	0,935%
54) NIELLA BELBO	0,380%	92) VIGNOLO	0,588%
55) NIELLA TANARO	0,080%	93) VILLANOVA MONDOVI'	0,407%
56) NUCETTO	0,308%	94) VINADIO	6,922%
57) ORMEA	2,744%	95) VIOLA	0,564%
58) PAMPARATO	0,797%	Totale comuni della provincia di Cuneo 97,914%	
59) PAROLDO	0,355%	b) Comuni della provincia di IMPERIA:	
60) PERLO	0,349%	1) COSIO D'ARROSCIA	0,582%
61) PEVERAGNO	1,501%	2) MENDATICA	0,416%
62) PIETRAPORZIO	4,180%		

3) PORNASSIO	0,361%	2) MURIALDO	0,208%
4) TRIORA	0,219%	Totale comuni della provincia di SAVONA	0,508%
Totale comuni della provincia di IMPERIA	1,578%		
		TOTALE GENERALE	100,000%
c) Comuni della provincia di SAVONA:			
1) MASSIMINO	0,300%	Roma, li 21 maggio 1988	

